STUDIO BATTAGLIONI

Febbraio 2007

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di febbraio pag. 02
- La certificazione degli utili corrisposti nel 2006 pag. 05
- Tassa annuale vidimazione libri sociali pag. 07
- Comunicazione annuale dati Iva pag. 09
- Sospensione della licenza per mancata emissione degli scontrini pag. 12

Le schede di raccolta dati

- *Check list* per la richiesta e la raccolta della documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione Iva (contabilità esterne) pag. 14

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Crediti: cessioni e perdite – rilevazioni contabili pag. 20

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 febbraio al 15 marzo 2007 pag. 26

Agevolazioni e contributi

pag. 29

Informative e news per la clientela di studio

Vademecum per l'utilizzo dell'F24 on line
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet la guida operativa all'utilizzo del modello F24 on line: sono illustrati i vantaggi dei pagamenti telematici, le caratteristiche del conto corrente su cui addebitare i versamenti, le ricevute e i casi particolari di esonero e spiegate tutte le fasi per l'installazione del *software* di compilazione. Nell'ultima parte del documento vengono poi riportati i quesiti più frequenti su limiti e condizioni per l'utilizzo dell'F24 on line.
(Agenzia delle Entrate, Guida n.6, 28/12/2006)

Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa
E' stata recepita la nuova definizione di piccola e media impresa, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Il provvedimento fornisce anche i criteri per distinguere le imprese in collegate, associate o autonome, nonché le modalità di calcolo dei parametri dimensionali in caso di imprese collegate o associate.
(Ministero istruzione, università e ricerca, Decreto 06/12/2006, G.U. n.4 del 05/01/2007)

Diritti camerali 2007: definiti gli importi provvisori
Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito in via provvisoria gli importi che le imprese devono versare alle camere di commercio per l'iscrizione al Registro delle imprese dall'1 gennaio 2007, nelle more dell'emanazione del decreto annuale, in fase di predisposizione.
(Ministero dello sviluppo economico, Circolare n.3605, 10/01/2007)

Il contrassegno telematico sostituisce le marche da bollo cartacee
Il contrassegno telematico, in vigore dal 2005, sostituisce definitivamente la marca da bollo cartacea. A partire dal 1° gennaio 2007, il pagamento dell'imposta di bollo avviene presso gli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, che rilasciano i relativi contrassegni telematici, ai sensi dell'art.1, co.80 della L. n.296/06 (Finanziaria 2007). Le marche cartacee potranno ancora essere utilizzate fino all'emanazione del decreto del Ministero delle Finanze, che le dichiarerà fuori corso. E' disponibile il fac-simile per la prenotazione dei contrassegni.
(Agenzia delle Entrate, Comunicati stampa, 10/01/2007-25/01/2007)

Violazione della tenuta scritture contabili e deducibilità quote di ammortamento
La mancata iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili non è ostativa alla deducibilità dei relativi costi, essendo a tal fine sufficiente l'annotazione nel libro giornale e nel conto profitti e perdite. La mancata deducibilità non terrebbe, infatti, conto della abrogazione dell'obbligo di registrazione nel registro dei beni ammortizzabili.
(Corte di Cassazione, Sentenza n.529, 12/01/2007)

Aggiornamento catasto terreni: servizio *on line* del modello unico informatico catastale
A seguito dell'emanazione del provvedimento del 22 dicembre 2006 l'Agenzia del Territorio regolamenta le modalità di abilitazione del professionista all'inoltro dei documenti informatici, a mezzo del sistema telematico dell'Agenzia *Sister*, da parte dell'ufficio provinciale territorialmente competente, oltre che le modalità di pagamento dei tributi sugli atti inoltrati e di interazione tra il professionista e l'ufficio, nelle fasi di accettazione e trattamento dei medesimi documenti.
(Agenzia del Territorio, Circolare n.2, 15/01/2007)

Romania e Bulgaria: chiarimenti sulle misure doganali transitorie
L'Agenzia delle Dogane fornisce informazioni su alcune procedure da applicare in merito a determinate tipologie di scambi con gli Stati neocomunitari (Bulgaria e Romania) aventi rilevanza doganale e fiscale, ai fini Iva. In particolare, i chiarimenti riguardano le procedure da applicare per la merce di ritorno da Bulgaria e Romania, inviata dall'Italia prima del 1° gennaio 2007 in regime di perfezionamento passivo o esportata con lista valorizzata.
(Agenzia delle Dogane, Nota n.404, 18/01/2007)

Scontrini: la trasmissione telematica non sostituisce la certificazione
L'obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi introdotto per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico (per la cui entrata in vigore occorre un apposito provvedimento) non sostituisce quello di certificazione fiscale dei corrispettivi e resta fermo, pertanto, l'obbligo di emettere gli scontrini e le ricevute fiscali per tutti i contribuenti interessati, fatta eccezione per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.5, 18/01/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – dicembre 2006
L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2006. L'indice è pari a 128,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,7%.
(Istat, Comunicato del 16/01/2007, G.U. n.16 del 20/01/2007)

Acquirenti di immobili da costruire: fissato il contributo a carico dei costruttori
Il Ministero della giustizia ha determinato, la misura del contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione, da destinare al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire. La misura del contributo è stabilita nel cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione.
(Ministero della giustizia, Decreto 31/10/2006, G.U. n.18 del 23/01/2007)

Trattamento fiscale somme corrisposte dagli studenti alle università telematiche
Le somme corrisposte dagli studenti per l'iscrizione ad università telematiche regolarmente istituite e riconosciute, beneficiano del regime di esenzione dall'Iva previsto dall'art.10, n.20) del DPR n.633/72. Tale regime non si applica, invece ai servizi on line resi all'università da terzi, necessari per l'erogazione dell'attività di formazione universitaria a distanza che, seppur strumentali, costituiscono prestazioni autonome e distinte dalle prestazioni didattiche. Infine, le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione a tali università non statali sono detraibili dall'Irpef.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.6, 24/01/2007)

Incentivi aree depresse: pubblicate le graduatorie dei bandi della Legge n. 488/1992
Sono disponibili nel sito web del Ministero dello sviluppo economico, le graduatorie relative ai bandi della L. n.488/92, indetti nel corso del 2006 per i settori industria, turismo, commercio e artigianato.
(Ministero sviluppo economico, sito *web*)

In vigore il decreto sulle liberalizzazioni
E' in vigore il decreto recante "misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese". Le disposizioni più significative riguardano la telefonia, le tariffe aeree, le assicurazioni, i mutui e la scuola.
(Decreto Legge n.7 del 31/01/2007, G.U. n.26 del 01/02/2007)

Curatori fallimentari: va effettuata la ritenuta sui compensi erogati all'IVG
L'Istituto Vendite Giudiziarie incaricato di effettuare le operazioni di vendita nell'ambito della procedura fallimentare agisce in base ad un rapporto di commissione e, di conseguenza, i compensi ad esso erogati devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del curatore, in quanto riconducibili all'art.25-*bis* del DPR n.600/73.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.18, 02/02/2007)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: La certificazione degli utili corrisposti nel 2006

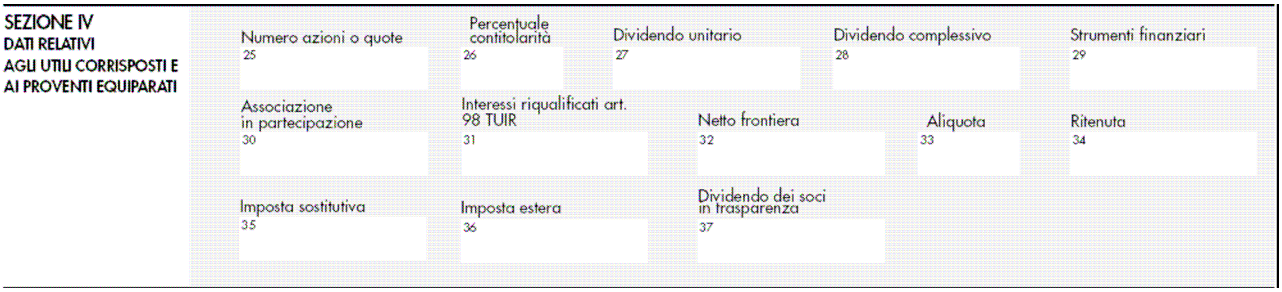
L'Agenzia delle entrate ha approvato in via definitiva il modello che, entro il prossimo 15 marzo 2007, i **soggetti che hanno erogato**:

- utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires;
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- remunerazioni agli associati in contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o capitale e opere e servizi;
- remunerazioni dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art.98 del Tuir (*thin cap*)

debbono rilasciare ai soggetti percipienti tali somme, ai sensi dell'art.4 del DPR n.322/98.
Le istruzioni rammentano che, qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, devono essere rilasciate distinte certificazioni.
Non vi è, invece, alcun obbligo di certificazione per:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come accade, ad esempio, per gli utili corrisposti a titolari di partecipazioni non qualificate possedute non in regime di impresa;
- gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.

Rispetto al modello dello scorso anno, si registra l'accorpamento dei dati delle sezioni IV e V in un unico riquadro, che si presenta come segue:



Nel caso più tipico della certificazione rilasciata per la distribuzione di dividendi societari, va registrato che:

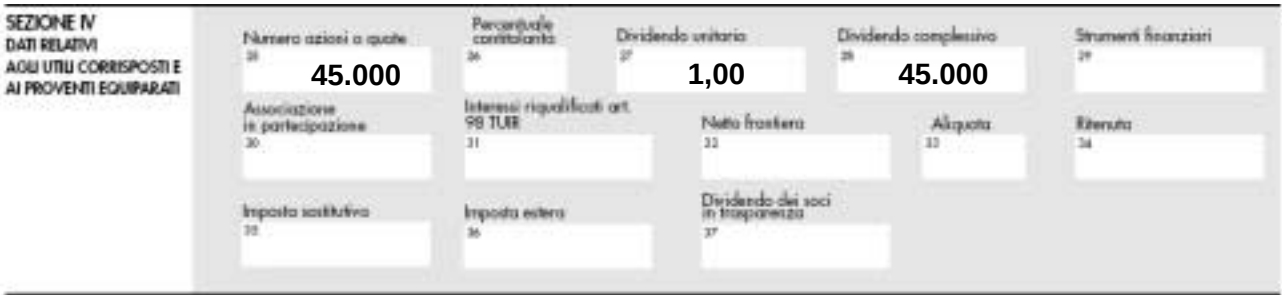
- nel **punto 28**, va indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore, al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero; in tale casella non vanno indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale;
- nel **punto 37**, invece, devono essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt.115 e 116 del Tuir (somme che, come noto, non concorrono alla formazione del reddito del socio).

Un esempio di compilazione

La società Andromeda Srl, con capitale sociale di euro 100.000,00, ha deliberato in data 29 aprile 2006 la distribuzione di riserve di utili come segue:

- al socio **Tizio**, titolare di una quota di partecipazione del **45%**, euro 45.000, pari ad euro 1 per ciascuna delle quote possedute, anch'esse di un euro;
- al socio **Caio**, titolare di una quota di partecipazione del **10%**, euro 10.000, pari ad euro 1 per ciascuna delle quote possedute, anch'esse di un euro;
- al socio **Sempronio**, titolare di una quota di partecipazione del **45%**, euro 45.000, pari ad euro 1 per ciascuna delle quote possedute, anch'esse pari ad un euro.

Poiché il socio **Caio** possiede una partecipazione non qualificata non in regime di impresa, allo stesso non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione, essendo stata applicata, in sede di pagamento del dividendo, la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.
Ai soci **Tizio e Sempronio**, invece, dovrà essere rilasciata una certificazione che, oltre ai dati anagrafici, sarà così compilata per quanto attiene la sezione IV.



A titolo riassuntivo, infine, è così possibile riepilogare il trattamento delle distribuzioni di utili:

Tipologia di socio	Partecipazione	Rilevanza fiscale	Tassazione	Certificazione
Privato persona fisica	Non qualificata	100%	Ritenuta d'imposta 12,50%	NO
	Qualificata	0%	Concorre alla formazione del reddito complessivo	SÌ
Soggetto IRPEF in regime di impresa	Qualunque	40%	Concorre alla formazione del reddito di impresa	SÌ
Società di capitali	Qualunque	5%	Concorre alla formazione del reddito di impresa	SÌ
Ente non commerciale	Qualunque	5%	Concorre alla formazione del reddito complessivo	SÌ

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Le società di capitali, entro il termine di **venerdì 16 marzo 2007**, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla **vidimazione libri sociali;** tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e necessaria l'apposizione della marca da bollo (pari ad € 14,62 per ogni 100 pagine o frazioni), non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.
Come detto, l'adempimento della bollatura è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali di importo pari a:

- **€ 309,87** per la generalità delle società
- **€ 516,46** per le società con capitale al 1 gennaio 2007 sia superiore a € 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2007.
Sono soggette all'imposta anche le società in liquidazione, mentre risultano essere escluse le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2007.

Esempio

Di seguito si propone un esempio di compilazione:



Ravvedimento

Qualora venga omesso il versamento entro il termine previsto, è possibile adempiere successivamente attraverso il **ravvedimento operoso** che prevede, in luogo della sanzione del 30%, le seguenti sanzioni ridotte:

- **3,75%** in caso di versamento **entro 30 giorni** dalla scadenza;
- **6%** in caso di versamento successivo al 30° giorno ma comunque **entro un anno** (ossia entro il 16 marzo 2008).

Oltre alla tassa occorrerà quindi versare:

- gli **interessi** per i giorni di ritardo, con il codice tributo 7085 e ricordando che imposta e interessi andranno sommati. Tale versamento deve avvenire utilizzando il modello **F24**
- **la sanzione** andrà versata con codice tributo 678T utilizzando il modello **F23.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il prossimo **28 febbraio 2007** il termine per trasmettere - esclusivamente in via telematica – la **Comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno 2006.
Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Casi particolari di presentazione
In taluni casi, ben evidenziati nelle istruzioni, la presentazione della Comunicazione annuale dati Iva avviene con criteri particolari. Si tratta delle Comunicazioni riguardanti:
- soggetti aderenti alla liquidazione Iva di gruppo;
- contribuenti con contabilità separate;
- soggetti non residenti;
- contribuenti interessati da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).

Quando si verificano operazioni straordinarie, al fine di compilare correttamente la Comunicazione annuale, è importante individuare due aspetti:
- il momento nel quale avviene l'operazione straordinaria;
- l'estinzione o meno del soggetto che pone in essere l'operazione straordinaria.

Soggetti esonerati
L'elenco dei soggetti che non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non risulta sostanzialmente modificato rispetto al contenuto delle precedenti istruzioni. In particolare l'esonero riguarda:
1) i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art.10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-*bis* abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale Iva in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art.19-*bis*2. L'esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art.48, co.2, D.L. n.331/93) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
2) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art.34, co.6, primo e secondo periodo (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 2.582,28, elevato a € 7.746,85, se esercitano l'attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma);

3) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art.74, co.6, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
4) le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
5) i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
6) i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398 del 16 dicembre 1991, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
7) i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-*quinques* per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
8) i soggetti di cui all'art.74 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986, (organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali);
9) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
10) le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.822,84 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d'affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Si ricorda la possibilità per l'intermediario abilitato alla trasmissione telematica di avvalersi della possibilità di conservare la Comunicazione annuale dati Iva su supporto informatico. In tale caso le istruzioni raccomandano ai soggetti interessati l'osservanza delle modalità previste dall'art.3 del D.M. 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n.11 del 19 febbraio 2002. In sintesi esse si sostanziano in:

- memorizzare le copie delle comunicazioni su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;
- consentire le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi;
- sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

I medesimi obblighi gravano anche sul singolo contribuente che decida di conservare i propri documenti fiscalmente rilevanti su supporto informatico.

Effetti della comunicazione

E' importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. La natura non dichiarativa della comunicazione comporta rilevanti conseguenze pratiche tra cui:

- l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472 del 18 dicembre 1997, in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione;
- l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00, prevista dall'art.11 del D.Lgs. n.471 del 18 dicembre 1997, in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati;
- l'impossibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata in caso di presentazione con dati incompleti o inesatti.

Modalità particolari di compilazione

Con riferimento alla indicazione dei dati da inserire nel modello di Comunicazione, le istruzioni forniscono un'importante chiave di lettura. Essa è rappresentata dal contenuto delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale Iva e della relativa appendice, cui occorre fare riferimento in tutti i casi in cui sorgono dubbi relativamente alla indicazione di taluni dati relativi alle operazioni effettuate. In relazione a tre situazioni particolari, le istruzioni forniscono i criteri necessari alla corretta compilazione della Comunicazione. Si tratta di:

- ***Contribuenti con liquidazioni trimestrali****:* si tratta dei soggetti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art.7 del DPR n.542 del 14 ottobre 1999, dell'art.73, co.1, lett.e), dell'art.74, commi 4 e 5, ovvero in base ad altre particolari disposizioni; essi devono presentare la Comunicazione annuale dati Iva con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta comprendendovi, pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta;
- ***Contribuenti con contabilità presso terzi****:* coloro che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi dell'art.1, co.3 del DPR n.100/98, per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la Comunicazione annuale dati Iva facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- ***Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta, per obbligo di legge o per opzione, dovuta ovvero detraibile*** *(ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.):* essi devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) e nel rigo CD5 (Iva detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MANCATA EMISSIONE DEGLI SCONTRINI**

Il cosiddetto decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2007 è intervenuto per inasprire le sanzioni accessorie in materia di mancato rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale.
Per la tipologia di violazione in analisi, prima della citata modifica, era previsto che qualora fossero state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale nel corso di un quinquennio potesse essere disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a due mesi (se i corrispettivi non documentati nel quinquennio eccedevano € 103.291,37 il periodo di sospensione poteva andare da due a sei mesi). Le modifiche apportate dal collegato riguardano i presupposti, il trattamento sanzionatorio nonché le modalità di esecuzione della sanzione. Le nuove disposizioni trovano applicazione per le violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29.11.2006), mentre per le violazioni constatate prima di tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Presupposti
La sanzione accessoria può essere ora irrogata **anche in assenza** del presupposto **del definitivo accertamento** della violazione stessa. In pratica la sanzione può essere applicata **immediatamente** senza che sia necessario il decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione ovvero che, in caso di impugnazione, la relativa sentenza sia passata in giudicato. La nuova disposizione, inoltre, non richiede più che le tre violazioni distinte nell'arco del quinquennio siano state accertate in momenti diversi. La sospensione della licenza può essere ora disposta, pertanto, anche nel caso in cui **le tre distinte violazioni siano contestate unitariamente**. Questo significa ad esempio che la mancata emissione di tre scontrini nell'arco della medesima giornata determina l'insorgere del presupposto per la sospensione della licenza.

Trattamento sanzionatorio
Sotto questo punto di vista le novità sono relativamente positive dal momento che i periodi di sospensione sono stati ridotti; a tal proposito si veda la tabella che segue. Unica novità negativa riguarda invece l'abbassamento del limite a partire dal quale trova applicazione la misura "aggravata" della sanzione che passa da € 103.291,37 a € 50.000.

SANZIONE BASE		
Momento di contestazione della violazione	**Presupposto**	**Tempi di sospensione**
prima del 29.11.2006	Tre distinte violazioni, in tempi diversi, nel corso del quinquennio definitivamente accertate	da 15 gg. a 2 mesi
dopo il 29.11.2006	Tre distinte violazioni nel corso del quinquennio	da 3 gg. a 1 mese
Sanzione aggravata		
prima del 29.11.2006	Corrispettivi non certificati superiori a € 103.291,37	da 2 a 6 mesi
dopo il 29.11.2006	Corrispettivi non certificati superiori a € 50.000	da 1 a 6 mesi

Modalità di esecuzione

Il provvedimento di sospensione, venuto meno il presupposto del definitivo accertamento delle violazioni, è immediatamente esecutivo, e ciò in deroga al principio generale secondo il quale, le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Questo significa che l'esercizio può essere chiuso immediatamente dopo che siano state rilevate le violazioni.

L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento dei provvedimenti di sospensione è affidata all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza. L'esecuzione del provvedimento di sospensione è resa sicura mediante **applicazione del sigillo** le cui modalità di applicazione devono essere tali da consentire la **riconoscibilità del provvedimento di sospensione** della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Come dire che chiunque passerà davanti ad un negozio sottoposto a tale provvedimento potrà rilevare il motivo della chiusura dell'esercizio stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

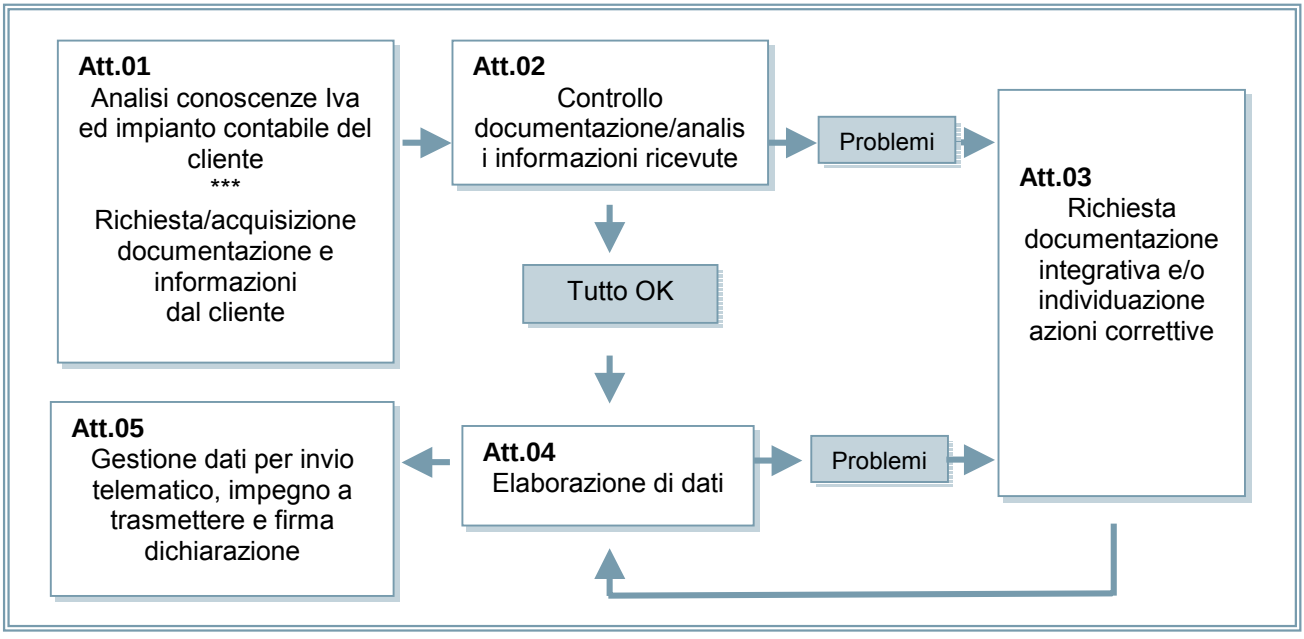
firma

CHECK LIST PER LA RICHIESTA E LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA (CONTABILITÀ ESTERNE)

Ditta / professionista			
Sede legale 2006			
Sede legale 2006			
Data variazione			
Codici attività 2006			
Regime contabile 2006			
Regime contabile 2007			
Periodicità liquidazioni 2006	☐ mensile	☐ trimestrale	☐ annuale
Periodicità liquidazioni 2006	☐ mensile	☐ trimestrale	☐ annuale

Quadro RX a debito	versamento ☐ 16/03 ☐ 16/06 ☐ 16/07	☐ in unica soluzione ☐ rateizzato (n° rate ……)
Quadro RX a credito	☐ richiesta di rimborso(mod.VR)	☐ riporto in compensazione
In caso di richiesta rimborso	☐ verifica requisiti	
Opzione per l'imponibilità ex art.1, co. 292, Finanziaria 2007 (cessioni o locazioni di immobili strumentali stipulate dal 04/07/2007 al 11/08/2007)	☐ effettuata (VO15)	☐ non necessaria
Verifica compilazione quadro VO (altre opzioni)	☐ effettuata	☐ non necessaria
Verifica limite volume d'affari	☐ effettuata	☐ non effettuata

Schematizzazione di sintesi



Analisi grado di conoscenza del cliente della normativa Iva

Per una corretta acquisizione dei dati necessaria ad un'altrettanto corretta predisposizione della dichiarazione, è necessario capire il grado di conoscenza del cliente della materia Iva (soprattutto nel caso di clienti di nuova acquisizione).

Per una veloce verifica può essere utile

☐ compilare con il cliente ☐ far compilare al cliente

le seguenti *check list* (vedi moduli separati):

- CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE;
- CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA;
- CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND;
- CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE.

Analisi impianto contabile

Il cliente tiene:

- unica contabilità Iva
- contabilità separate per le seguenti attività:

- unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)
- i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2006 (oppure nel 2007 prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amm.ne finanziaria, ecc.):

Acquisizione documentazione

A seconda del livello di automazione dell'azienda e del tipo di *report* che il sistema gestionale fornisce, acquisire:

❑ tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2006 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;	*Per compilazione quadro VE*
❑ tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2006 e/o registri acquisti;	*Per compilazione quadro VF*
❑ dettaglio operazioni passive con applicazione del *reverse charge* (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con *reverse charge*, rottami, oro industriale, ecc.), se dai tabulali o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche;	*Per compilazione quadro VJ e alcuni righi del quadro VA*
❑ dettaglio importazioni registrate nel 2006, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;	*Per compilazione quadro VA*
❑ dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra;	*Per compilazione quadro VA*
❑ dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condominii, se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra;	*Per compilazione quadro VA*
❑ dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all'art.74 (es.: tabacchi, schede telefoniche, eccetera), nel caso di soggetto con pro-rata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra;	*Per compilazione VG35 (casella 6)*
❑ operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione;	*Per compilazione quadro VG (sez. 2)*
❑ idem per altri eventuali regimi speciali.	*Per compilazione quadro VG (sez. 1, 4, 5)*

Acquisire inoltre,

❑ copia liquidazioni periodiche effettuate, se non riportate nei registri Iva;	*Per compilazione quadro VH*
❑ copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra;	*Per determinazione volume d'affari (quadro VE)*
❑ copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);	*Per compilazione quadro VL*
❑ copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno precedente;	*Per compilazione quadro VL*
❑ copia modello F24 per eventuale adeguamento ai parametri per l'anno 2005 (codice tributo 6493) ed importo maggiori corrispettivi;	*Per compilazione VA41*
❑ copia modello F24 per eventuale adeguamento agli studi di settore per l'anno 2006 (cod. tributo 6494) ed importo maggiori corrispettivi (da fornire dopo l'eventuale avvenuto versamento);	*Per compilazione VA42*
❑ copia dichiarazione annuale (modello Unico) dello scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso);	*Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro-rata anni precedenti, …*
❑ copia mastri contabili del conto erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato,	Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.

Richiedere al cliente:

❑ suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2006 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni	*Per compilazione VA3* (si ricorda che il totale deve coincidere con l'importo di rigo VF20);
❑ al fine della compilazione del quadro VT, è necessario chiedere la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).	*Per compilazione quadro VT* ***N.B.*** *Non è più solo facoltativa la suddivisione per regione.*

Attività 03

Problematiche/violazioni riscontrate

Durante la fase 02, 03 o 04 sono emerse le seguenti incongruità/problematiche:

- errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell'azienda nelle seguenti situazioni:

- errata applicazione istituto del *plafond* (il *plafond* è stato "scaricato" considerando gli utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate – vedi momento di effettuazione dell'operazione. N.B. l'errore potrebbe provocare conseguenze particolarmente nell'ipotesi di utilizzo del *plafond* mobile);
- omessi/ritardati versamenti:

- altre violazioni:

Individuazione azioni correttive

Con il cliente sono state individuate le seguenti azioni correttive:

Note

Incaricato dello studio/professionista

Responsabile/incaricato dell'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CREDITI: CESSIONI E PERDITE – RILEVAZIONI CONTABILI

Nel normale svolgimento della propria attività, l'impresa si trova talvolta, per scelta o per il verificarsi di determinate circostanze, a dover gestire particolari adempimenti contabili relativi alla rilevazione dei crediti verso clienti ed alla loro riscossione.
In questa sede verranno analizzate le procedure contabili relative alla:

- ✓ rilevazione del credito;
- ✓ svalutazione del credito;
- ✓ rilevazione delle perdite su crediti;
- ✓ cessione del credito, pro soluto e pro solvendo.

Rilevazione del credito

Il soggetto che emette una fattura di vendita deve annotarla, secondo quanto disposto dall'art.23 del DPR n. 633/72, nell'apposito registro Iva vendite.

ESEMPIO 1

Il 10 settembre un'impresa che commercializza elettrodomestici cede un aspirapolvere al prezzo di € 500 + Iva. Contestualmente, l'acquirente richiede l'emissione di fattura e provvede al pagamento a mezzo contanti.

10/09

Cliente X	a	Diversi Merci c/vendite Iva c/vendite	600	 500 100

10/09

Cassa	a	Cliente X	600	

Attraverso la rilevazione della fattura l'impresa iscrive quindi nel proprio attivo patrimoniale un credito nei confronti del cliente pari ad un importo comprensivo di imponibile ed Iva. Tale credito verrà poi "chiuso" con la rilevazione dell'incasso. In contropartita vengono invece rilevati il relativo conto di ricavo e la relativa imposta a debito.
I crediti vantati nei confronti di clienti devono essere classificati nell'attivo circolante, ed in particolare nella categoria "Crediti verso clienti" di cui al punto C.II.1 dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Svalutazione dei crediti e rilevazione delle perdite

Il Codice Civile[1] dispone che *"i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione".* Il medesimo principio viene anche richiamato dai principi contabili nazionali, in particolare l'Oic 15, par. D.I, il quale afferma che i crediti devono essere esposti nel bilancio di esercizio al valore di presunto realizzo. L'Oic 15 chiarisce poi che il riferimento è il **valore nominale del credito**, il quale deve però essere **rettificato per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni, interessi non maturati ed altre cause di minor realizzo**.

I principi contabili nazionali prevedono inoltre il dovere di **rettificare i crediti**, **tramite un fondo di svalutazione** appositamente stanziato, delle perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ed intrinseche ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Le rettifiche apportate ai crediti iscritti nel bilancio di esercizio – intendendosi per crediti quelli iscritti nell'attivo circolante, oltre a quelli iscritti nelle disponibilità liquide – devono essere imputate a conto economico nella voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide", B.10.d. L'imputazione a conto economico della svalutazione operata comporta quindi l'incremento, come contropartita, del relativo fondo svalutazione crediti.

Lo scopo del fondo svalutazione crediti è, pertanto, solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio. Il problema che sorge, nell'ipotesi in cui l'impresa ritenga di dover procedere alla svalutazione del credito, consiste nella quantificazione dell'importo da portare in rettifica. Il citato Oic 15 non stabilisce un criterio oggettivo al fine di determinare tale importo, e si limita ad osservare che detto fondo deve risultare *"adeguato ma non eccessivo"* per coprire, nel rispetto del principio di competenza*, "sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti".* Tuttavia, l'Oic 15, prevede **due** differenti **procedimenti al fine di determinare il fondo svalutazione crediti**: quello analitico e quello sintetico.

Il **metodo analitico**, da applicarsi nella generalità dei casi, prevede l'effettuazione di un'analisi dei singoli crediti; terminata questa fase l'impresa deve procedere alla determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi ed alla stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Tutto ciò valutando l'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Il **procedimento sintetico**, utilizzabile per integrare quello analitico, ovvero in sostituzione per particolari situazioni, consiste invece nell'applicazione di determinati coefficienti appositamente costruiti.

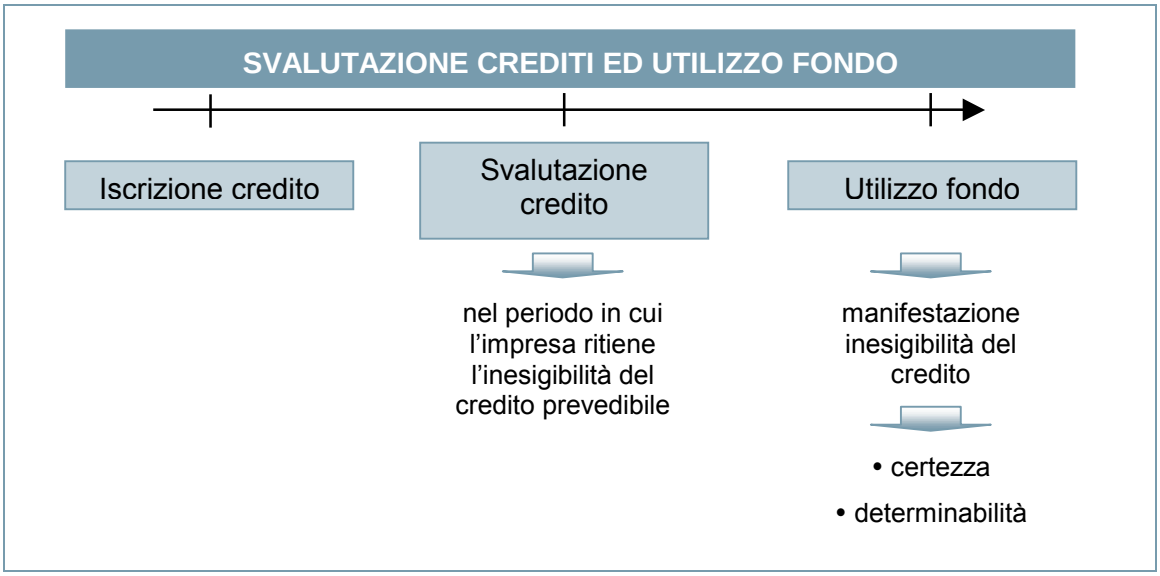
Il fondo svalutazione crediti deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso, sui quali ci soffermeremo nel paragrafo che tratta la cessione del credito.

Un'ulteriore riflessione riguarda il momento in cui deve essere operata la svalutazione del credito. Infatti, *"l'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. Per altri crediti potranno le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio[2]".*

Per chiarire tale punto è sufficiente fare riferimento ai principi generali di redazione del bilancio di esercizio: i principi della competenza e della prudenza ed il principio di valutazione del realizzo dei crediti. Sulla base di tali principi generali **le perdite per inesigibilità devono gravare sugli**

[1] Art.2426, n.8, c.c..
[2] Principi Contabili - Documento n.15 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri.

esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere, non andando quindi a gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza.



Vediamo ora le corrette scritture contabili da effettuare qualora l'impresa ritenga di dover operare una svalutazione su crediti verso clienti.

ESEMPIO 2

La Alfa Srl, nell'esercizio 2003, vanta crediti verso clienti per € 500.000. Nel medesimo esercizio il debitore Beta S.r.l. è dichiarato fallito. Alfa ritiene quindi di svalutare il credito vantato nei confronti di Beta per € 5.000. Nel 2006 la procedura fallimentare si conclude ed il debitore risulta insolvente per € 5.000.

Alimentazione del fondo svalutazione crediti

Esercizio2003 (svalutazione crediti)

Svalutazione crediti	a	F.do svalutazione crediti	5.000

Utilizzo integrale del fondo svalutazione crediti (2 metodi)

Esercizio2006 (stralcio crediti – metodo diretto)

F.do svalutazione crediti	a	Clienti	5.000

Esercizio2006 (stralcio crediti – metodo indiretto)

Perdite su crediti esercizi precedenti	a	Clienti	5.000
F.do svalutazione crediti	a	Utilizzo f.do svalutaz. crediti	5.000

Utilizzo parziale del fondo svalutazione crediti

Esercizio2006 (stralcio crediti – metodo diretto)

F.do svalutazione crediti Perdite su crediti	4.000 1.000	a	Clienti	5.000

Assenza del fondo svalutazione crediti

Esercizio2006 (stralcio crediti – metodo diretto)

Perdite su crediti	a	Clienti	5.000

Aspetti fiscali

Come spesso accade, le norme civilistiche sono differenti dalle disposizioni fiscali. Questo comporta, anche nel caso della svalutazione di crediti e della rilevazione di perdite su crediti, una discrasia tra quello che è l'utile civilistico e l'utile fiscale.

Al fine di comprendere il corretto trattamento, ai fini delle imposte dirette, dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti e della rilevazione delle perdite su crediti si deve fare riferimento agli artt.101, 106, 109 e 110 del Tuir.

I soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, secondo quanto disposto dall'art.106 del Tuir, possono effettuare una **svalutazione forfetaria dei crediti** iscritti in bilancio[3]. La disciplina fiscale consente, infatti, di **svalutare** i crediti per un **massimo** dello **0,50% dei crediti** medesimi.

Tale misura forfetaria incontra però un limite. L'**importo massimo deducibile**, dato dal totale delle svalutazioni effettuate e degli accantonamenti, è, infatti, pari al **5% dell'importo totale dei crediti esposti in bilancio**.

Pertanto, qualora svalutazioni ed accantonamenti superino il 5% dei crediti esposti in bilancio, la parte eccedente deve essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

LIMITI FISCALI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI SVALUTATI

	Valori civilistici	Valori fiscali
Crediti esposti in bilancio	100.000	100.000
Crediti di presunto realizzo	95.000	
Svalutazione consentita	5.000	500*
Fondo consentito	5.000	5.000
Valore iniziale fondo	2.500	2.500
Svalutazione		
Valore finale fondo	5.000	3.000

* Svalutazione consentita = Crediti X 0.5%

** Fondo consentito = Crediti X 5%

Δ in aumento = 2.000

L'art.109 del Tuir stabilisce invece che gli **accantonamenti** sono comunque **deducibili**, **anche se non sono transitati nel bilancio** di esercizio. Anche in tale ipotesi sono previste condizioni al fine di fruire di detta possibilità. Il contribuente deve, infatti, **indicare**, in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, gli importi dei **valori civilistici e fiscali e** quelli dei **relativi fondi**.

Si ricorda poi che, qualora la durata dell'**esercizio non coincida con dodici mesi**, il **limite massimo deducibile** dell'accantonamento va **rapportato all'effettiva durata del periodo d'imposta**[4]; inoltre, come precisato con la R.M. n.217 del 19 aprile 1979, i **crediti** svalutati sono **deducibili per la parte non coperta da garanzia**.

Nella sostanza, nel momento in cui si verifica una perdita su crediti, si deve procedere all'utilizzo del fondo stanziato negli anni precedenti[5]; qualora questo non risultasse capiente, sarà possibile dedurre solamente l'eccedenza.

L'ultima precisazione riguarda l'identificazione dell'esatto momento in cui è possibile dedurre gli importi delle perdite su crediti. A tal proposito, l'art.101, co.5, Tuir, afferma che *"le **perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e** in ogni caso, per le perdite su crediti, **se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali**. […] il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del*

[3] Il riferimento ai crediti iscritti in bilancio non è casuale. Dalla lettura del citato articolo 106 emerge infatti chiaramente che l'iscrizione dei crediti in bilancio rappresenta il presupposto per la deducibilità delle svalutazioni operate.

[4] Art.110, co.5, Tuir.

[5] Si ricorda che per gli importi fiscali accantonati nei periodi precedenti è già stata operata la deduzione dal reddito.

provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

La cessione del credito

Un'operazione molto diffusa nella prassi è quella della cessione del credito. I motivi che spingono le imprese alla cessione di taluni crediti sono di svariata natura: si passa, infatti, dalla necessità di ottenere garanzie da eventuali rischi d'insolvenza alla semplice necessità di concedere un mero mandato all'incasso, a necessità di liquidità, a necessità di riequilibrare l'assetto finanziario dell'impresa.
In questa sede ci limiteremo ad analizzare la cessione del credito, pro soluto e pro solvendo, a società di *factoring*, ed i relativi adempimenti contabili.
Anche in questo caso il documento che prenderemo a riferimento per la trattazione delle problematiche connesse agli adempimenti contabili è l'Oic 15.

Cessione del credito pro soluto

La cessione del credito pro soluto consiste in una cessione a titolo definitivo, **senza** la **possibilità** di azione **di regresso** da parte del *factor*.
In tale ipotesi, i crediti devono essere rimossi dal bilancio; l'eventuale utile, o perdita, derivante dall'operazione va calcolata per la differenza tra l'importo ricevuto e l'importo per i cui i crediti ceduti erano iscritti in bilancio.
Soventi sono poi le clausole contrattuali che prevedono il frazionamento del rischio d'insolvenza del debitore tra il soggetto che cede il credito ed il cessionario. Il cedente deve, in una siffatta ipotesi, esporre il rischio nei conti d'ordine.

ESEMPIO 3

La Alfa Srl cede un credito di € 50.000. La cessione alla società di *factoring* avviene pro soluto, senza clausola di ripartizione del rischio d'insolvenza.
Il *factor* accredita al cedente un anticipo pari ad € 25.000.
Al cedente vengono addebitate commissioni d'incasso per € 100 più Iva al 20% ed interessi sull'anticipo per € 200.
Alla scadenza il credito è regolarmente riscosso.

All'incasso dell'anticipo

Diversi	a	Clienti		50.000
Interessi passivi			200	
Commissioni			100	
Iva a credito			20	
Crediti vs. *factor*			25.000	
Banca			24.680	

All'incasso del saldo

Banca	a	Crediti vs. *factor*	25.000	

Cessione del credito pro solvendo

La cessione del credito **pro solvend**o rappresenta una **cessione con azione di regresso**.
L'Oic 15 prevede due differenti modalità di rilevazione di tale operazione.
La prima prevede la rimozione del credito dallo stato patrimoniale e la contestuale rilevazione dell'anticipazione ricevuta ed il credito residuo vantato nei confronti del *factor*. Il cedente deve poi indicare il rischio di regresso nei conti d'ordine ed iscrivere un eventuale fondo rischi tra le passività.

La seconda alternativa prevede la possibilità di mantenere i crediti ceduti in bilancio come se si trattasse di crediti dati in garanzia. Il cedente iscrive quindi nell'attivo l'importo dell'anticipazione ricevuta dal *factor* al netto delle eventuali commissioni, e nel passivo il debito, di pari importo, verso il *factor*. In tale ipotesi va pertanto rilevata la necessità di rilevare in nota integrativa il valore nominale dei crediti ceduti.
Delle due modalità di rilevazione dell'operazione di cessione del credito pro solvendo, la prima, della quale si propone un esempio, è da preferirsi.

ESEMPIO 4

La Alfa Srl cede un credito di € 50.000. La cessione alla società di *factoring* avviene pro solvendo.
Il *factor* accredita al cedente un anticipo pari ad € 25.000.
Al cedente vengono addebitate commissioni d'incasso per € 100 più Iva al 20% ed interessi sull'anticipo per € 200.
Alla scadenza il credito è regolarmente riscosso.

Alla data di cessione del credito (nei conti d'ordine)

Crediti vs *factor*	a	Crediti dati a *factoring*	50.000	

All'incasso dell'anticipo

Diversi	a	Debiti vs *factor*		50.000
Interessi passivi			200	
Commissioni			100	
Iva a credito			20	
Crediti vs *factor*			25.000	
Banca			24.680	

All'incasso del saldo

Diversi	a	Clienti		50.000
Debiti vs *factor*			25.000	
Banca			25.000	

All'incasso del saldo (nei conti d'ordine)

Crediti dati a *factoring*	a	Crediti vs *factor*	50.000	

Aspetti fiscali
La **deducibilità** fiscale delle perdite su crediti ceduti **pro soluto è ammessa** in quanto questa possiede i requisiti oltre che dell'inerenza anche della "certezza" e "determinabilità".
Dal trasferimento dei crediti pro soluto emerge, nella quasi totalità dei casi, un differenziale negativo tra valore di iscrizione e valore di cessione per il cedente. Pertanto, si può affermare che al momento della cessione la perdita presenta le caratteristiche della certezza e della precisione.
Al contrario, la cessione **pro-solvendo**, prevedendo l'azione di regresso a favore del cessionario, non consente di individuare il credito come definitivamente uscito dalla sfera giuridico patrimoniale del cedente e, quindi, non rende certa e definitiva la perdita, con la conseguenza che tale formula di cessione **non consente di dedurre alcuna perdita su crediti**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Occhio alle scadenze

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio al 15 marzo 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Giovedì 15 Febbraio

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ultimo giorno utile per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti scadenti lo scorso 16 gennaio 2007 con sanzione ridotta al 3,75%.

Venerdì 16 Febbraio

- **Versamenti Iva**

Scade venerdì **16 febbraio,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.
La scadenza, relativamente all'Iva eventualmente dovuta per il quarto trimestre 2006, riguarda anche talune categorie di contribuenti trimestrali "speciali"[6], ovvero da parte dei contribuenti soggetti passivi Iva titolari di contratti di subfornitura di cui all'art.8, co.1, L. n.192/98[7].

[6] Rientrano in tale categoria gli autotrasportatori, gli esercenti impianti di distribuzione carburante e gli enti e imprese che pongono in essere prestazioni di servizio al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione (se autorizzati con apposito decreto ministeriale). I versamenti vanno eseguiti utilizzando **il codice 6034.**

[7] Dal 20.10.1998 le operazioni relative ai contratti di subfornitura godono del regime trimestrale senza il versamento dell'interesse dell'1% se il pagamento del prezzo della prestazione è fissato in data successiva alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. I versamento dell'Iva riferita al IV trimestre devono essere eseguiti entro il 16 febbraio **con il codice 6727.**

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 febbraio 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di gennaio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di gennaio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 febbraio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 febbraio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Presentazione Modello IVA 26 per la liquidazione dell'Iva di gruppo**

Entro il **16 febbraio 2007** (termine di liquidazione e versamento dell'Iva relativa a gennaio) le società di capitali controllanti (cosiddette capogruppo) devono comunicare all'Ufficio delle Entrate competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta 2006, del particolare regime dell'Iva di gruppo, utilizzando il Modello IVA 26. Il modello deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti, che possono essere, siano esse controllate che controllanti, esclusivamente società di capitali.

- **Versamenti INPS per artigiani e commercianti**

Scade il **16 febbraio** anche il termine per i versamenti relativi alla **IV rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2006 da parte di artigiani e commercianti.

- **Autoliquidazione INAIL**

Scade il **16 febbraio 2007** il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2006 e all'acconto 2007 a seguito di autoliquidazione. Entro tale data deve essere presentata anche la denuncia delle retribuzioni su modello cartaceo.

Martedì 20 Febbraio

- **Versamento contributi ENASARCO**

Scade martedì **20 febbraio** il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2006, relativi agli agenti e rappresentanti.

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio**

Il **20 febbraio 2007** è anche il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **20 febbraio** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Mercoledì 28 Febbraio

- **Invio della Comunicazione annuale dati Iva per il 2006**

Scade il **28 febbraio 2007** il termine per l'invio telematico della Comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2006.

- **Presentazione del modello EMens**

Sempre il **28 febbraio** scade anche il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- Pagamento del bollo per i veicoli non di prima immatricolazione per i quali il periodo di validità dell'ultima tassa pagata è scaduto nel mese di gennaio 2006.

Venerdì 2 Marzo

- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.2007. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Giovedì 15 Marzo

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni delle ritenute d'acconto operate sui redditi erogati nel corso dell'anno precedente nonché sugli utili corrisposti.
- Consegna diretta o mediante invio postale della certificazione unica (CUD) inerente i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposti nell'anno precedente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma